



---

**Alimenti per i figli**

**LIG 36 c; LAID 9 II c**

**LIFD 33 I c**

---

## 1. QUESTIONI DI FONDO E FIGLI MINORENNI

Secondo LIG 36 lett. c e LIFD 33 I lett. c gli alimenti versati al coniuge separato o divorziato nonché gli alimenti versati a un genitore per i figli sotto la sua autorità parentale o custodia sono deducibili dalle entrate.

**Assegni familiari**, ovvero assegni per i figli e di formazione, che un genitore riceve per legge, convenzione di separazione, di divorzio o di altro tipo per i figli sotto la sua autorità parentale o custodia vanno trattati alla stregua di alimenti ai sensi di LIG 36 lett. c e di LIFD 33 I lett. c.

Il genitore che versa gli alimenti per i figli può dedurli anche se l'autorità parentale è esercitata congiuntamente dai genitori separati o divorziati (DTF 133 II 315/16 = prassi 2008 n. 39 consid. 8.2).

Sono deducibili unicamente gli alimenti correnti ed effettivamente versati, ma **non** quelli versati sotto forma di una **prestazione in capitale**. Questi ultimi non devono essere dichiarati quale reddito da chi li riceve (cfr. DTF 125 II 183 segg.; StR 2000, pag. 331 segg.; inoltre anche Circolare n. 30 dell'AFC del 21 dicembre 2010, n. 14.2.2).

Se gli alimenti vengono anticipati dal **comune di residenza** del figlio avente diritto agli alimenti, il genitore tenuto al versamento di questi contributi ha diritto alla deduzione (solo) al momento in cui rimborsa al comune in questione tale **anticipo** (cfr. TF 20.2.2007, in: StR 2007, pag. 364, 2A.613/2005). Il genitore che percepisce i relativi anticipi dal comune deve dichiararli ai fini dell'imposizione nel periodo fiscale in cui li riceve.

Il **contribuente che riceve gli alimenti** li impiega per il mantenimento del figlio invece di utilizzare risorse proprie; gli alimenti vengono equiparati a queste risorse e sono oggetto di tassazione fiscale per il contribuente stesso. Dal profilo tributario questo contribuente provvede per intero o in via principale al mantenimento del figlio e ha diritto alla deduzione per figli (DTF 133 II 311 e 317 = prassi 2008 n. 39 consid. 6.5 e 8.4). Per contro, **chi deduce gli alimenti versati** non può richiedere la deduzione per figli (LIG 38 I lett. d e LIDF 213 I lett. a) e la deduzione per persone a carico (LIG 38 I lett. f e LIDF 213 I lett. b), in quanto i costi del figlio non vengono coperti da mezzi tassati (cfr. prassi 038-01).

## 2. FIGLI MAGGIORENNI

Gli **alimenti** versati a favore di un figlio già maggiorenne non possono essere dedotti dalle entrate imponibili (cfr. LIG 36 lett. c e LIFD 33 I lett. c; sentenza del Tribunale federale del 19.9.2006, 2A.530/2006). Queste prestazioni diventano semplici spese per il so-

stentamento del contribuente e della sua famiglia non deducibili ai sensi di LIG 37 lett. a e di LIFD 34 lett. a. La deducibilità è temporalmente limitata agli alimenti versati a favore del figlio fino al compimento dei 18 anni; l'intero importo degli alimenti è ancora deducibile nel mese in cui il figlio raggiunge la maggiore età. In correlazione a ciò, con la maggiore età del figlio il genitore che riceve gli alimenti non è più tenuto a dichiararli quale reddito imponibile (circolare n. 30 dell'AFC, n. 14.2.2); le prestazioni passano direttamente al figlio maggiorenne, per il quale, conformemente a LIG 30 lett. g e LIFD 24 lett. e, sono esenti da imposta sul reddito.

**Assegni di formazione** che un figlio maggiorenne riceve da un genitore per legge o in seguito a una convenzione di separazione, di divorzio o di altro tipo, vanno trattati alla stregua degli alimenti.

### 3. CONCUBINATO CON FIGLI IN COMUNE

Come ritenuto dal Tribunale federale, un **partner in concubinato** può dedurre dalle proprie entrate gli alimenti versati per il figlio che ha **in comune** con il partner e che vive nella medesima economia domestica, anche se i genitori esercitano congiuntamente l'autorità parentale (Circolare n. 30 dell'AFC, n. 14.7 e n. 14.9; StE 2007 B 27.2 n. 30, 2A.37/2006; DTF 133 II 312 = prassi 2008 n. 39, 2A.107/2007, consid. 6.7). Il **requisito** per la deducibilità degli alimenti è comunque il fatto che o la **convenzione sul mantenimento** è stata approvata legalmente dall'autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA) (CC 287 I) oppure è data una **convenzione di concubinato** che prevede prestazioni di mantenimento approvate dall'APMA. Inoltre, si presuppone che gli alimenti fatti valere devono essere dimostrati in ogni caso in modo giuridicamente valido (TF 30.6.2010, 2C\_242/2010, consid. 2.3.1). Ciò corrisponde al criterio di procedura centrale secondo cui le fattispecie che comportano una riduzione delle imposte vengono considerate unicamente se sono dimostrate in modo sufficiente.